



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato al Welfare**

Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità  
*Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità*

**NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACCESSO  
AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER I FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI  
INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO**

**1. PREMESSA**

Con il presente documento si attuano le previsioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 1 del 25.02.2010 prevedendo le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici rivolti alle famiglie interessate all'accesso al Fondo di solidarietà istituito con la medesima Legge regionale, così come modificata dall'art. 19 della L.R. n. 7 del 6.2.1.2013. Alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1, sono state infatti apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro"; b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale", sono sostituite dalle seguenti: "le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro"; c) al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)".

Le nuove modalità operative per l'accesso al Fondo di solidarietà per i familiari degli infortunati deceduti sul luogo di lavoro sono state pertanto definite tenendo conto delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 7/2013, oltre che per apportare i necessari correttivi al procedimento amministrativo.

**2. MODALITA' DI RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE**

Al fine di focalizzare l'ambito operativo e le competenze di base dei soggetti che entrano in gioco nell'ipotesi in cui si verifica il decesso di una lavoratrice o di un lavoratore sul luogo di lavoro, si intende procedere nel seguente modo.

L'accesso al Fondo di cui alla L.R. n. 1/2010 ha finalità meramente solidaristiche che pertanto prescindono dall'accertamento delle cause e delle effettive modalità di svolgimento dell'infortunio mortale e trova ragione d'essere nell'evento mortale in sé e per sé considerato purché riguardante una lavoratrice o un lavoratore residente in Puglia, e purché l'evento sia accaduto sul luogo di lavoro. Hanno diritto al contributo anche le famiglie di cittadini immigrati residenti o domiciliati in Puglia deceduti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro.

Inoltre, l'accesso al Fondo di cui si tratta non costituisce in alcun modo pre-condizione, requisito o prova utile alle verifiche rilevanti in sede ispettiva, giudiziaria e amministrativa poste in essere da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza e degli organi di vigilanza delle ASL, nonché degli enti previdenziali ed assistenziali preposti agli accertamenti di legge per i casi di decesso nei luoghi di lavoro.

In caso di infortunio mortale, i soggetti interessati di cui all'art. 2, co. 5 della L.R. 1/2010 inviano al Comune pugliese di residenza della lavoratrice o del lavoratore (o, in caso di cittadini immigrati, al Comune pugliese presso cui la lavoratrice o il lavoratore aveva la residenza o il domicilio) un'istanza di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito dalla medesima Legge compilando, anche con il supporto degli attori sociali operanti sul territorio a tutela delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, l'istanza di cui all'ALLEGATO A alle presenti Linee di indirizzo. Tale

*Linee di indirizzo per l'attivazione del Fondo di solidarietà istituito con la L.R. n. 1 del 25.02.2010.*

istanza presenta anche i campi relativi ai contributi erogabili nei confronti di chi vi abbia interesse in virtù dell'art. 3 della L.R. 1/2010. Infatti, l'art. 3 ora detto, relativamente all'utilizzo del 50% delle risorse in dotazione al Fondo di solidarietà in rilievo, prevede l'erogazione di misure *una tantum* di sostegno: socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.

Il Comune, preso atto della detta istanza, istruisce la pratica e, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla L.R. 1/2010, adotta apposito provvedimento con cui riconosce il diritto del beneficiario/avente diritto/richiedente, stabilisce l'importo dovuto e le modalità di pagamento del contributo di solidarietà *una tantum* e, sulla base di idonea documentazione attestante lo svolgimento delle previste attività formative, provvede altresì a riconoscere e quantificare il contributo previsto per la formazione dei figli della lavoratrice o del lavoratore deceduto/a.

Il Comune quindi, inoltra tempestivamente il provvedimento alla Regione Puglia – Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, anche utilizzando la Posta Elettronica Certificata (v. ALLEGATO B), affinché la stessa possa poi procedere alla erogazione del contributo, secondo quanto disposto nel provvedimento comunale.

Nel caso in cui il decesso non costituisca conseguenza immediata dell'infortunio sul lavoro, ma intervenga successivamente, si potrà comunque presentare domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà con le modalità di cui al presente paragrafo.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. 1/2010, l'istanza al Comune da parte dei destinatari del contributo solidaristico previsto dalla L. R. n. 1/2010 deve essere inoltrata, a pena di decadenza, **entro ventiquattro mesi dal decesso** della lavoratrice o del lavoratore.

Si evidenzia infine la necessità che i Comuni assicurino una adeguata informazione in merito alle prestazioni previste dalla L.r. 1/2010, dandone notizia anche sul proprio sito web istituzionale.

### **3. ENTITA' DEI BENEFICI EROGATI DAL FONDO DI SOLIDARIETA'**

Resta confermato che l'entità del contributo erogabile dal Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, co. da 1 a 3, L. R. n. 1/2010, in caso di decesso sul luogo di lavoro di una lavoratrice o di un lavoratore residente in Puglia ammonta a complessivi **€ 4.000,00** da erogare in unica soluzione in favore dei beneficiari individuati in base alla medesima legge (art. 2, co. 5), con le modalità e nei tempi di cui al precedente paragrafo.

L'entità del contributo erogabile dal Fondo di solidarietà di cui all'art. 3 della L. R. n. 1/2010, a favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro ammonta a complessivi **€ 4.000,00** da erogare in favore dei beneficiari individuati in base alla medesima legge (art. 2, co. 5) sulla base di idonea documentazione attestante le condizioni previste dalla norma.